

**Simona Maniscalco**Avvocato, Consigliere Nazionale AIAS,
Componente della Rete Giuridica AIAS

Environmental law pills ovvero Pillole Ambientali

In questo numero lanciamo una nuova rubrica: "Environmental law pills". Abbiamo pensato a uno spazio dedicato alla pubblicazione di contributi, di carattere tecnico giuridico, in formato di "pillole", riguardanti normative e pronunce giurisprudenziali in tema di ambiente, allargato alla sostenibilità. Abbiamo voluto dare, speriamo, un taglio innovativo ricercando argomenti poco "battuti" seppure sempre piuttosto cercati da chi è impegnato e lavora nel settore ambientale. La rubrica vuole essere uno strumento di consultazione rapida dove trovare le indicazioni utili per approfondire l'argomento d'interesse o quelle informazioni, talvolta, difficili da raggiungere.

Le emissioni odorigene

Le emissioni odorigene sono, da lungo tempo, oggetto di una disciplina frammentaria e asistemica, a causa dell'assenza di nozioni, complessità dei controlli, assenza di valori soglia e incertezza sulle modalità e sul tasso di affidabilità delle tecniche di misurazione. Le emissioni odorigene sono definite dall'art. 268, co. 1, lettera f bis) del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Si segnalano le norme tecniche **UNI n. 11806:2021**, intervenuta a delineare definizioni di ruoli con l'adozione di una terminologia comune, e **UNI n. 11761:2023**, per regolare il funzionamento dei c.d. "nasi elettronici", dispositivi per la valutazione, in continuo, dell'impatto olfattivo.

La gestione delle acque e del servizio idrico - Pfas

Si segnala una interessante sentenza emessa dal Consiglio di Stato il 2 aprile 2024, n. 2986. La pronuncia riguarda un impianto di rifiuti liquidi pericolosi



e non pericolosi, le cui acque reflue erano recapitate in condotta fognaria comunale, la quale confluiva nel depuratore pubblico in cui le acque venivano trattate, insieme ad altri reflui conferiti al depuratore, e poi recapitate in un corpo idrico le cui acque erano utilizzate per scopi idropotabili. In seguito al rilevamento di **Pfas negli scarichi**, la Regione Veneto ha prescritto all'impianto l'interruzione di ogni scarico in fognatura contenente Pfas. Il Tar Veneto ha riconosciuto il potere della Regione di imporre valori limite per i Pfas.

Le acque meteoriche

Da sempre controversa l'individuazione delle acque meteoriche, a livello nazionale menzionate dall'art. 113 del D.Lgs. n. 152 del 2006. La giurisprudenza è intervenuta più volte, per fornire una definizione e

per valutare a quali condizioni le acque meteoriche possano o debbano essere considerate come acque reflue industriali, e, pertanto, sottoposte alla relativa disciplina. L'art. 74 del D.Lgs. n. 152 del 2006 cita le acque meteoriche, esclusivamente, per tracciare la definizione di acque reflue industriali. Si può sintetizzare, secondo il novellato art. 74, co. 1, lettera h) (come modificato dalla legge 4/2008):

acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

In giurisprudenza l'orientamento maggioritario prevede che le **acque meteoriche**, comunque venute in contatto con sostanze o materiali, anche **inquinanti**, **non possono essere più incluse nella categoria di acque meteoriche di dilavamento**, per espressa volontà di legge. Cassazione penale n. 34630/2022 - TAR Campania, Napoli n. 1128/2023.

Rumore. Emissioni sonore e poteri del Sindaco

Il periodo estivo si presta a maggiori momenti di convivialità e iniziative all'aperto. Spesso, strade, piazze e cortili sono interessati da manifestazioni musicali, iniziative che vedono importanti emissioni sonore. Il Consiglio di Stato, con una pronuncia intervenuta il 28 maggio del 2025, ha inteso ribadire e sottolineare i poteri attribuiti al Sindaco in materia di inquinamento acustico. Si segnala a tal proposito: Consiglio di Stato Sez. III n. 3562 del 28 aprile 2025. L'art. 9 della legge n. 447 del 1995 attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare ordinanze per il contenimento o l'abbattimento delle immissioni sonore, incluso l'inibitorio parziale o totale di determinate attività. Si tratta di un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dal D.Lgs. n. 267 del 2000 agli artt. 50 e 54 e che pertanto deve essere esercitato dal Sindaco stesso, con esclusione della competenza dei dirigenti, a cui spetta invece l'adozione di tutti gli atti di gestione del Comune, ai sensi dell'art. 107 del medesimo D.Lgs. n. 267 del 2000.

